

1723/21



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2070

DOGA S.p.A.

ORDINATA SU RICORSO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	2.070	27/09/2021			4.915,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DOGRE S.R.L.-TARANTO

VIA UMBRIA, 61

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02103780736 C.F. 00601890718

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilanovecentoquindici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT09S0881715800004000004877

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AMAT/DOGRE TA: ORDINANZA SU RICORSO N.16792/21 - R.G.N. 11617/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.11196/21

IMPORTO LORDO	4.915,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.915,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.915,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

16792.21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da

Oggetto:

GIACOMO MARIA - Presidente -

STALLA

RITA RUSSO - Consigliere -

ANTONELLA - Consigliere -

DELL'ORFANO

FULVIO FILOCAMO - Consigliere Rel. -

MARGHERITA TADDEI - Consigliere -

Oggetto:

R.G.N. 11617/2017

Cron. 16792

Ud. - 15/01/2021 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11617-2017 R.G. proposto da
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO - AMAT S.P.A.,
 in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio
 eletto in Roma, via Cesare Baronio n. 54/A, presso lo studio degli
 avvocati ROBERTO BARBERIO, LUCA BARBERIO e MARCO BARBERIO
 che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

DQGRE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
 rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO GRECO,
 elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18,
 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA;

- controricorrente -

P.N. 15479
 24/09/2021

avverso la sentenza n. 3278/16 della COMM.TRIB.REG. di BARI SEZ.
STACCATA DI TARANTO depositata il 21 dicembre 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio
2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO;

RITENUTO CHE

1. La DO.GRE. S.r.l., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni per il Comune di Taranto, notificava all'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto-S.p.a., concessionaria del servizio pubblico di trasporto urbano, un avviso di accertamento per l'omesso pagamento dell'imposta sui mezzi pubblicitari inseriti nelle "paline" ed in alcune pensiline di sua proprietà installate nel Comune di Taranto relativamente all'anno 2006.

1.1. Con ricorso la Società contribuente impugnava l'atto impositivo sopra indicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto affermando il proprio difetto di legittimazione impositiva passiva e la mancanza del presupposto impositivo poiché i mezzi accertati, nella disponibilità della Pubblicità SA.PI. S.r.l. sino al 31 gennaio 2006, erano stati oggetto di disdetta rimanendo così inutilizzati. I giudici di primo grado confermavano la debenza del tributo annullando tuttavia le sanzioni.

1.2. Il contribuente e l'Ufficio ricorrevano alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, con sentenza 3278 del 2016, rigettava l'appello principale della Società contribuente accogliendo quello incidentale della Società concessionaria per la riscossione sulle sanzioni già annullate, motivando sul fatto che l'imposta è dovuta per la sola disponibilità dei mezzi pubblicitari, anche se non concretamente utilizzati dall'Amat a seguito della disdetta da parte della società di gestione dei messaggi pubblicitari SA.PI. S.r.l. - regolarmente comunicata.

1.3. Avverso questa decisione, la Società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

1.4. La Dogre S.r.l. ha presentato controricorso.

CONSIDERATO CHE

2. Amat S.p.a., con il primo motivo, denuncia la nullità per omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) sull'eccezione di giudicato esterno in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale si sarebbe dovuta pronunciare sulla relativa eccezione formulata con il deposito della sentenza definitiva della Commissione Tributaria Provinciale n. 666 del 2007, emessa tra le stesse parti relativamente alle paline e pensiline installate nel Comune di Statte, la quale aveva accertato che esse non rilevavano quali mezzi pubblicitari poiché, essendo strumentali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto, non potevano essere oggetto di imposizione se non in presenza di una richiesta di autorizzazione allo svolgimento della funzione pubblicitaria.

2.1. Il motivo è infondato. Dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come non vi sia stata un'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza, emessa tra le stesse parti dalla Commissione Tributaria Provinciale e prodotta in appello con attestazione della sua definitività, ma bensì un rigetto implicito della stessa, trattandosi di una decisione incompatibile con il suo accoglimento. In ogni caso non sussiste l'invocato giudicato esterno poiché la sentenza prodotta è relativa ad accertamenti svolti su impianti installati in un diverso Comune (Statte), nonché detta decisione si basa su un'affermazione erronea in diritto (imposta esclusa in assenza dell'effettivo utilizzo del mezzo pubblicitario previa presentazione di apposita istanza di autorizzazione) contraria alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata nell'analisi del seguente motivo.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 507 del 1993, nonché 47 d.P.R. n. 495 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., poiché lo scopo primario delle paline e delle pensiline è diretto, non allo svolgimento di pubblicità, ma al servizio pubblico di trasporto urbano; inoltre, non poteva esserci imposizione per la semplice disponibilità degli impianti, richiedendosi l'effettivo utilizzo che, nella specie, era stato da tempo disdettato con regolare comunicazione dalla precedente società di gestione del servizio pubblicitario SA.PI. S.r.l.

3.1. Il motivo è infondato. L'art. 47 d.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), identifica i vari mezzi pubblicitari e al comma 7 "Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta". Tra questi certamente rientrano le paline e pensiline del servizio pubblico di trasporto urbano oggetto dell'atto impositivo impugnato. Sul punto oggetto del motivo di ricorso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che "In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso" (Cass., Sez. 5, nn. 6446 del 2004, 16117 del 2007 e 27900 del 2009) ed ancora "Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile"

e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari" né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi (Cass., Sez. 5, n. 12783 del 2018).

3.2. Ne consegue che le paline e pensiline, manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario, tornate nella piena disponibilità della Società ricorrente a seguito della disdetta comunicata dalla Sa.PI. S.r.l. possono essere oggetto d'imposizione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse per veicolare messaggi pubblicitari, in virtù della mera potenzialità pubblicitaria.

3.4. La Commissione Tributaria Regionale ha fatto buon governo dei principi espressi e la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.

4. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro

4.100,00 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre

al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed

agli altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti

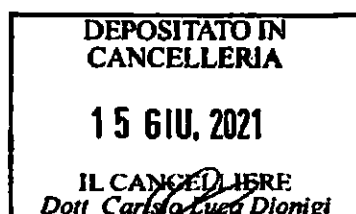
per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 gennaio 2021, tenutasi con modalità da remoto, come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020.

Il Presidente



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: AMAT / DOGRE - Corte di Cassazione RGN 11617/2017 - ordinanza n. 16792/2'21

Mittente: "Per conto di: studioassociatobarberio@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 15/06/2021, 15:50

A: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/06/2021 alle ore 15:50:42 (+0200) il messaggio

"AMAT / DOGRE - Corte di Cassazione RGN 11617/2017 - ordinanza n. 16792/2'21" è stato inviato da "studioassociatobarberio@pec.it"

indirizzato a:

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210615155042.28738.189.1.68@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT / DOGRE - Corte di Cassazione RGN 11617/2017 - ordinanza n. 16792/2'21

Mittente: studioassociatobarberio <studioassociatobarberio@pec.it>

Data: 15/06/2021, 15:50

A: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Con riferimento alla posizione in oggetto, si trasmette l'ordinanza con cui la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall'Amat, sulla base del seguente principio:

".. le paline e le pensiline, manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario, tornate nella piena disponibilità della società ricorrente a seguito della disdetta comunicata dalla Sa.PI. srl possono essere oggetto d'imposizione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse per veicolare messaggi pubblicitari, in virtù della mera potenzialità pubblicitaria".

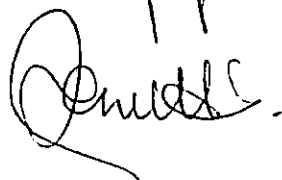
La Corte ha liquidato le spese di lite in favore della Dogre, nella misura di € 4.100,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Con i migliori saluti

Marco Barberio

27.06.2021

Procedi con il
presente



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011196/2021 del 22/06/2021 12:34:27

— Allegati: —

dati-cert.xml	865 bytes
postacert.eml	287 kB
AMAT-dogre (ordinanza cassazione).pdf	207 kB

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011196/2021 del 22/06/2021 12:34:27

Oggetto: coordinate bancarie

Mittente: tursi@dogresrl.it

Data: 27/09/2021, 09:50

A: controllogestione@amat.ta.it

Buongiorno, a seguito di colloquio telefonico, di seguito le coordinate bancarie ove versare le spese di giudizio.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - Iban IT 09 S 08817 15800
004000004877 intestato a Dogre S.r.l.

Distinti saluti

Per Dogre S.r.l.
dott. Enrico Tursi

a titolo di rivalsa, la parte soccombente sarà tenuta a rimborsarle solamente le spese relative all'onorario.

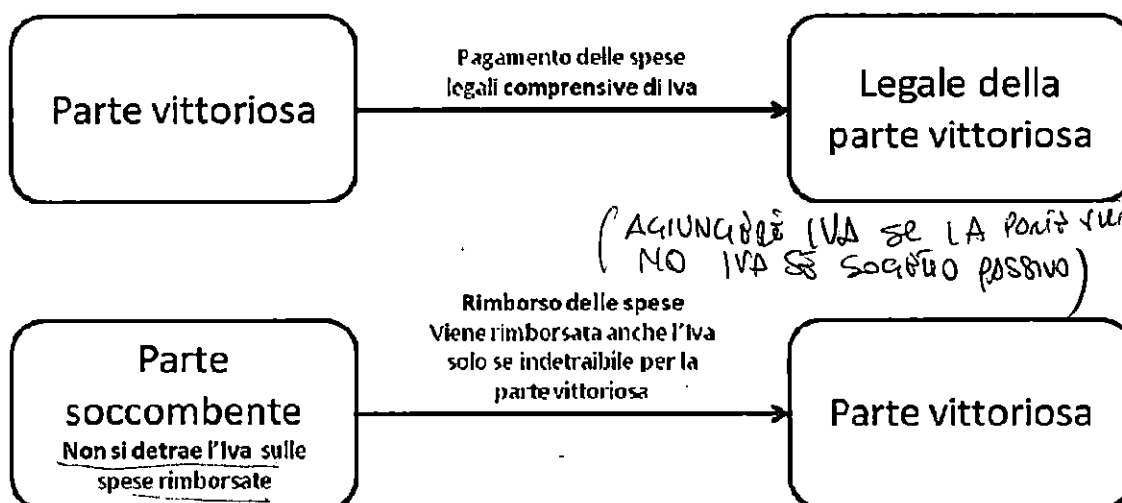
Dal punto di vista documentale, il legale emetterà fattura nei confronti del suo cliente, mentre la parte vittoriosa non dovrà emettere fattura per il rimborso delle spese. La parte soccombente, infine, registrerà in contabilità le spese rimborsate, documentando la registrazione con una ricevuta/quietanza rilasciata dalla parte vittoriosa o anche dal dispositivo della sentenza.

Allo stesso modo, per quanto riguarda il **caso contemplato dall'articolo 93 c.p.c.** dove il legale della parte vittoriosa riceve il pagamento del suo onorario direttamente dalla parte soccombente, il fattore discriminante è rappresentato dalla possibilità di detrazione dell'Iva della parte vittoriosa. Con la sentenza n. 3544 del 12 giugno 1982, la Cassazione ha stabilito che **la parte soccombente in giudizio debba corrispondere al legale, oltre all'onorario, anche la relativa Iva ogni qualvolta la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta** ed essa, di conseguenza, rappresenti una componente di costo del processo. Anche in questo caso **la parte soccombente non potrà portare in detrazione l'Iva pagata al legale della parte vittoriosa.**

Nel caso, invece, in cui la parte vittoriosa possa detrarre l'Iva, il legale avrà diritto di richiedere il pagamento dell'onorario alla parte soccombente, mentre riceverà la relativa Iva dal suo cliente.

Infine, dal punto di vista documentale, il legale della parte vittoriosa dovrà emettere una **fattura intestata al suo cliente**, con la specifica annotazione che la soluzione di pagamento è avvenuta da parte del soccombente (con inclusione o meno dell'Iva a seconda del caso).

PRIMO CASO: RIMBORSO EX ART. 91 C.P.C.



Studio Paolo Simoni

Dottori Commercialisti Associati

Bologna, 26/11/2015

Dott. Paolo Simoni
Dott. Grazia Marchesini
Dott. Alberto Ferrari
Dott. Federica Simoni

Rag. Lidia Gandolfi

Dott. Francesco Ferrari
Dott. Enrico Ferra
Dott. Agostino Mazziotti

Ai Signori Clienti
Loro Indirizzi

CIRCOLARE N. 39/2015 - SPESE LEGALI RIMBORSATE O CORRISPOSTE DALLA PARTE SOCCOMBENTE: DISCIPLINA IVA E RITENUTE D'ACCONTO

Con la presente Circolare lo Studio approfondisce il tema delle spese legali della parte vittoriosa in giudizio, poste a carico della parte soccombente dalla sentenza del Giudice del processo. In particolare, si pone il problema di individuare il corretto trattamento dell'Iva e della ritenuta d'acconto sull'onorario corrisposto al legale della parte vittoriosa, anche con riguardo agli aspetti documentali.

Imposta sul valore aggiunto

Innanzitutto, è necessario premettere che l'imputazione al soccombente delle spese legali della parte vittoriosa può avvenire con due modalità, previste nello specifico da due articoli del Codice di Procedura Civile:

① Articolo 91) Il Giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa; *(sempre DISTRAZIONE)*

② Articolo 93) Il Giudice, con provvedimento contenuto nella sentenza di condanna, distrae le spese non ancora pagate direttamente in favore del legale della parte vittoriosa. In sostanza, quest'ultimo riceve il pagamento direttamente dalla parte soccombente, anziché dal suo cliente. *(CON DISTRAZIONE)*

Nel primo caso, in cui il soccombente viene condannato a rimborsare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute, l'Iva deve essere rimborsata solo nel caso in cui essa rappresenti un costo per la parte vittoriosa. Ciò accade, ad esempio, quando quest'ultima non sia un soggetto passivo dell'imposta (ad es. un privato), oppure quando, anche rivestendo la qualità di soggetto passivo, non possa portare l'Iva assolta in detrazione e, quindi, questa rappresenti un costo del giudizio. Per quanto riguarda la parte soccombente, essa non potrà portare in detrazione l'Iva rimborsata. D'altro canto, laddove la parte vittoriosa possa portare in detrazione l'imposta assolta

